

IL CONSIGLIO DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIALE

(Art. 39 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5)



1

Consiglio del sistema educativo provinciale (Art. 39, commi 1, 2, 3 e 4- L.P. n. 5/2006)

Composizione – membri designati:

- 4 rappresentanti **studenti del secondo ciclo**;
- **direttore** IPRASE o suo delegato;
- **presidente Agenzia del lavoro** o suo delegato;
- **rettore Università studi di Trento** o suo delegato;
- 1 rappresentante **Consiglio delle autonomie locali**;
- 2 rappresentanti **datori lavoro e 2 dei sindacati dei lavoratori**.

Per la trattazione di argomenti di propria competenza, riguardanti le minoranze mochena e cimbra il Consiglio è **integrato da 1 rappresentante designato componente mochena e cimbra della conferenza delle minoranze linguistiche**.

Ulteriori componenti del Consiglio:

- **Il Dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione** o suo delegato.

SENZA DIRITTO DI VOTO: alle sedute partecipa anche un rappresentante del **consiglio generale dell'istruzione e formazione di Fassa**

3

Competenze del Consiglio. (art. 39 commi 5, 6 e 7 L.P. n. 5 del 2006)

ESPRIME PARERE sugli atti provinciali di indirizzo e di programmazione in materia di:

- autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
- attuazione delle innovazioni ordinamentali;
- piano provinciale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa;
- educazione permanente svolta dalle istituzioni scolastiche e formative;
- criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

Il consiglio provvede agli adempimenti previsti, relativamente allo stato giuridico del personale dall'art. 2, comma 9 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405.

SVOLGE ATTIVITA' CONSULTIVA E DI SUPPORTO:

- su altri temi di interesse rientranti nella materia di competenza o sottopostigli dalla PAT;
- sui disegni di legge provinciale attinenti il sistema educativo provinciale.

4

Elettorato attivo e passivo del personale docente, dirigente e direttivo (Capo II - art. 6 della disciplina)

Spetta l'elettorato attivo e passivo:

- per l'elezione dei **3** rappresentanti dei **DIRIGENTI delle istituzioni scolastiche e formative** provinciali ai dirigenti delle istituzioni stesse;
- per l'elezione di **1** rappresentante dei **DOCENTI SC. INFANZIA PROVINCIALI** ai docenti delle scuole stesse in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche;
- per l'elezione di **1** rappresentante dei **DOCENTI SC. INFANZIA EQUIPARATE**, ai docenti delle scuole stesse in servizio a tempo indeterminato e determinato con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche;
- per l'elezione dei **10 DOCENTI delle istituzioni scolastiche e formative provinciali**, ai docenti delle istituzioni stesse in servizio a tempo indeterminato e determinato con incarico fino al termine delle lezioni;
- per l'elezione dei **2** rappresentanti **del personale DIRETTIVO delle istituzioni scolastiche PARITARIE** al personale direttivo delle istituzioni stesse;
- per l'elezione dei **2** rappresentanti **del personale DOCENTE delle istituzioni PARITARIE** al personale docente delle istituzioni stesse in servizio a tempo indeterminato e determinato con incarico fino al termine delle lezioni.

5

Elettorato attivo e passivo dei genitori (Capo II - art. 7 della disciplina)

Spetta a tutti i **GENITORI**:

- dei bambini iscritti in **scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate**;
- degli studenti iscritti nelle istituzioni scolastiche o formative provinciali e paritarie, anche se i figli sono maggiorenni.

Sono equiparati coloro che esercitano la relativa potestà sul minore secondo quanto stabilito dal codice civile. L'elettorato attivo e passivo non spetta qualora si perda la potestà sul minore.

6

Elettorato attivo e passivo del personale A.T.A. e assistente educatore (Capo II - art. 8 della disciplina)

Per l'elezione dei **2** rappresentanti l'elettorato attivo e passivo spetta:

- Al **personale stesso in servizio**, a tempo indeterminato e determinato se occupa posti disponibili per l'intero anno scolastico.

7

Indizione delle elezioni delle componenti elettive (Capo II - art. 10 della disciplina)

- Le votazioni si svolgono in un'unica giornata in un giorno feriale (*mercoledì 24 febbraio 2010*) dalle ore 7.30 alle ore 19.30.

8

Disposizioni particolari per le commissioni elettorali (Capo II - art. 15 della disciplina)

- le funzioni di **segretario** sono svolte da un membro designato dal presidente;
- le commissioni elettorali si avvalgono, per le proprie funzioni, della segreteria dell'istituzione;
- **i membri della commissione elettorale provinciale, delle commissioni elettorali delle istituzioni scolastiche provinciali, paritarie e sc. infanzia (art. 11, 12, 13 e 14) non possono candidarsi salvo dimissioni;**
- la commissione elettorale provinciale e le commissioni elettorali delle istituzioni scolastiche provinciali, paritarie e sc. infanzia **deliberano con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti;**
- le decisioni sono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del presidente;
- delle operazioni della commissione sono redatti verbali;
- restano in carica per la durata della legislatura.

9

Individuazione delle sezioni elettorali (Capo II - art. 16 della disciplina)

- Entro il 50° giorno (martedì 5 gennaio 2010) antecedente alla data delle votazioni i **dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e i responsabili delle istituzioni scolastiche e formative paritarie** costituiscono le "SEZIONI ELETTORALI", nella misura minima di una sezione ogni 500 alunni, e comunque in modo da garantire la massima affluenza.
- I docenti e i genitori dei bambini delle scuole d'infanzia provinciali e paritarie votano nell'istituzione del primo ciclo, individuata dal dirigente PAT competente in oo.cc., presso la sezione elettorale, individuata dal dirigente dell'istituzione scolastica provinciale di riferimento.

10

- **Formazione degli elenchi degli elettori per:**
 - **Personale DOCENTE delle scuole d'infanzia provinciali e paritarie**
 - **personale DOCENTE e PERSONALE ATA e ASSIST. EDUCATORE delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;**
 - **personale DOCENTE e DIRETTIVO delle istituzioni scolastiche e formative PARITARIE**
 - **rappresentanti dei GENITORI**
- (Capo II - art. 17 della disciplina)

11

Ricorso contro l'erronea compilazione degli elenchi elettorali e invio degli elenchi ai singoli seggi (Capo II - art. 19 della disciplina)

- **entro 5 giorni** dall'avviso dell'avvenuto deposito degli elenchi nelle segreterie è **ammesso ricorso contro l'erronea compilazione** degli elenchi degli elettori, in carta semplice, **alla commissione elettorale competente;**
- **entro i successivi 5 giorni** le **commissioni competenti** decidono sul ricorso;
- **gli elenchi definitivi**, divisi per sezione elettorale di riferimento, sono trasmessi ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento; chiunque ne faccia richiesta può prendere visione degli elenchi.

12

Formazione delle liste dei candidati (Capo II - art. 21 della disciplina)

Le liste sono distinte per ciascuna delle componenti elettive; ciascuna lista è contraddistinta da:

- un motto e un numero romano progressivo (apposto dalla commissione elettorale provinciale riflettente l'ordine cronologico di presentazione della lista stessa)

I candidati sono elencati con l'indicazione:

- del cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, indicazione scuola dell'infanzia o istituzione di riferimento; i candidati sono contrassegnati da numeri arabi progressivi;

Le liste sono corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati i quali dichiarano che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente; ciascuna lista può comprendere un numero di candidati non superiore al triplo dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle componenti di cui trattasi.

Tranne che per il personale dirigente, le liste sono corredate:

- per ogni candidato e per ogni presentatore di lista di un'attestazione, rilasciata dalla commissione elettorale competente, concernente la qualità di elettore titolare del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce;
- per ogni candidato, da una dichiarazione rilasciata dal presidente della commissione elettorale competente che attesta che il candidato non è membro della commissione stessa.

13

Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori (Capo II - art. 22 della disciplina)

Le firme dei candidati e quelle dei presentatori sono autenticate:

- dai dirigenti scolastici se appartenenti alle componenti del personale docente, non docente e genitori;
- da qualsiasi autorità a ciò autorizzata per legge;
- dai coordinatori pedagogici di sc. infanzia provinciale se firme di insegnanti di sc. infanzia provinciale e equiparate;
- dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di oo.cc. o da un suo delegato se trattasi di firme di dirigenti scolastici.

L'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e di quelle dei candidati è effettuata mediante certificati di autenticazione da allegare alle liste dei candidati o mediante autenticazione apposta sulle liste stesse. L'autenticazione reca: il cognome, il nome, il luogo di nascita, la data di nascita, gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente o l'annotazione di conoscenza personale diretta.

14

Consegna delle liste dei candidati e presentatori delle liste (Capo II - art. 23 della disciplina)

Dalle ore 9.00 del 38° giorno antecedente alla votazione e fino alle ore 12.00 del 28° giorno antecedente alle votazioni possono essere presentate le liste, personalmente da uno dei candidati, alla segreteria della commissione elettorale provinciale.

Ciascuna lista è presentata da un numero di elettori della relativa componente pari almeno a:

- 100 per i docenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del secondo ciclo;
- 30 per il personale ATA ;
- 100 per i genitori di studenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie e i genitori di bambini delle scuole dell'infanzia provinciale ed equiparate.

15

Costituzione dei seggi elettorali (Capo II - art. 25 della disciplina)

È costituito un seggio elettorale per ogni sezione elettorale; il seggio è composto:

- da 1 presidente;
- da 2 scrutatori di cui 1 funge da segretario;

I componenti del seggio sono nominati almeno 3 giorni prima della data fissata per le votazioni da:

- dai dirigenti scolastici nelle ist. scol. e formative provinciali;
- dai responsabili delle ist. scolastiche e formative paritarie I componenti del seggio elettorale sono scelti tra gli elettori della relativa istituzione.

Non fanno parte del seggio coloro che risultano inclusi in liste di candidati; le decisioni del seggio sono prese a maggioranza.

16

Modalità di espressione del voto

(Capo II - art. 30 della disciplina)

- VOTO DI LISTA: segno sul numero romano o sul motto della lista;
- VOTO DI PREFERENZA: indicazione cognome (anche nome e data di nascita in caso di omonimia) del candidato.

Può essere espressa un'unica preferenza.

17

Operazioni di scrutinio

(Capo II - art. 31 della disciplina)

- Entro le ore 19 del **primo giorno successivo** a quello di svolgimento delle votazioni il presidente del seggio elettorale, dopo aver redatto il verbale, in duplice copia, inserisce il tutto in una busta e la trasmette alla commissione elettorale dell'istituzione.
- Entro le ore 19 del **secondo giorno successivo** a quello di svolgimento delle votazioni, la **commissione elettorale dell'istituzione** redige il proprio verbale, con la sintesi dei risultati ottenuti dai vari seggi elettorali.
- Copia del verbale è consegnata immediatamente alla commissione elettorale provinciale. Dal verbale, redatto dal seggio elettorale deve risultare: numero degli elettori distinto per ogni componente e numero votanti, numero voti per ciascuna lista, numero voti per ciascun candidato.

18

Determinazione della CIFRA ELETTORALE DI LISTA, della CIFRA INDIVIDUALE DI CIASCUN CANDIDATO, del numero di posti spettanti a ciascuna lista e delle rispettive graduatorie di candidati

(Capo II - art. 33 della disciplina)

- la commissione elettorale provinciale somma i voti riportati dalle singole liste e nell'ambito delle stesse dai singoli candidati;
- determina quindi la **cifra elettorale di lista** (= somma dei voti validi per la lista nelle varie sezioni) e la **cifra individuale di ciascun candidato** (= somma dei voti validi di preferenza riportati dallo stesso nelle singole sezioni);
- la cifra elettorale di lista serve come base per l'assegnazione dei consiglieri a ciascuna lista, seguendo la procedura illustrata al comma 3 dell'articolo 33;
- ultimata la ripartizione dei posti tra le liste si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli;
- in caso di parità di voti tra candidati, il posto verrà assegnato al più anziano di età, stessa modalità si seguirà nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

19

Proclamazione degli eletti

(Capo II - art. 35 disciplina)

- è effettuata dalla commissione elettorale provinciale entro il 10° giorno successivo alle elezioni; ne è data notizia all'albo della struttura provinciale competente per gli OO.CC.

20